

Torino, 19 luglio 2011

Situazione Faro Assicurazioni S.p.a.

Gentile assicurato,

quale agenzia mandataria della Faro Assicurazioni S.p.a., agenzia attraverso la quale Lei ha stipulato polizza con la compagnia sopra indicata, la Vogliotti Servizi Più S.r.l. intende fare luce e fornire chiarimenti sulle attuali condizioni della Faro Assicurazioni S.p.a.

In seguito ad articoli pubblicati su alcuni quotidiani nei giorni scorsi, si è diffusa nel settore medico – odontoiatrico la notizia secondo cui la Faro Assicurazioni S.p.a. sarebbe prossima ad una liquidazione coatta.

E' doveroso precisare che, ad oggi, l'unica notizia certa e fondata in ordine alla condizione della Faro Assicurazioni S.p.a. è il provvedimento Isvap nr. 2871 del 24.01.2011 con cui la compagnia è stata posta in amministrazione straordinaria.

Quella di amministrazione straordinaria è, per legge, una procedura volta a sanare eventuali irregolarità ed a garantire la gestione della compagnia nell'interesse degli assicurati (D.Lgs. 209/2005, art. 234).

Si è quindi trattato, di un provvedimento a tutela degli assicurati.

In tale ottica, ed a conferma di quanto affermato, nel mese di aprile 2011 l'intera Sanità del Piemonte (Ospedali, Asl, strutture pubbliche ecc...) ha stipulato con Faro Assicurazioni S.p.a. tutte le polizze a tutela della responsabilità medico-sanitaria.

Ad oggi, pertanto, la polizza da Lei contratta con Faro Assicurazioni S.p.a. ha piena validità ed efficacia ed è, a tutti gli effetti, operante.

Se poi la compagnia dovesse essere sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la posizione dell'assicurato sarebbe comunque tutelata.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 258 punto 1 del D.Lgs. 205/2009, dal momento di adozione del provvedimento ministeriale, *“gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono”*.

E ancora: *“Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:*

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine” (art. 258, punto 3, D.Lgs. 205/2009)

E, ciò che ancor più rileva, l’art. 258, punto 4 lettera a), del D.Lgs. 205/2009, dispone che: *“Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:*

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione”.

In buona sostanza, quindi, anche per l’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, l’assicurato gode di copertura assicurativa almeno per ulteriori sessanta giorni.

Svolte, quindi, tutte le precisazioni e forniti tutti i chiarimenti necessari, ribadiamo che, ad oggi, la polizza da Lei contratta con Faro Assicurazioni S.p.a. ha piena validità ed efficacia ed è, a tutti gli effetti, operante.

Non solo.

Nell’ottica di tutelare e salvaguardare il cliente, la Vogliotti Servizi Più S.r.l., con la serietà e l’impegno professionali che da sempre la contraddistinguono, si è prontamente attivata per fornire agli assicurati una sempre più trasparente e rapida gestione dei sinistri al fine di garantire una immediata ed efficace operatività della polizza contratta con Faro Assicurazioni S.p.a.